

Codice A1604B

D.D. 22 febbraio 2021, n. 82

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate Raia Miniera, Fontanone e Fontanino - ubicate in località Grum nel Comune di Graglia (BI), gestite dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto della Città di Biella.



ATTO DD 82/A1604B/2021

DEL 22/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate Raia Miniera, Fontanone e Fontanino - ubicate in località Grum nel Comune di Graglia (BI), gestite dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell’acquedotto della Città di Biella.

Il Comune di Biella, con nota in data 15 giugno 2000, ha trasmesso alla Provincia di Biella l’istanza per il rinnovo in sanatoria della concessione prescritta dal R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. per poter continuare a derivare una portata massima istantanea e continua di 50 l/s d’acqua sotterranea per uso potabile da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del rio Lace, ubicate in Comune di Graglia (BI), con restituzione dei reflui a mezzo di collettori consortili pubblici.

La Provincia di Biella, con nota in data 18 agosto 2010 e con successiva nota di sollecito in data 21 agosto 2017, ha autorizzato il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - nel frattempo subentrato di diritto ai sensi dell’articolo 31, comma 5 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. nella concessione di derivazione d’acqua per l’uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l’Autorità d’Ambito - alla continuazione provvisoria della derivazione d’acqua dalle stesse sorgenti richiedendo, tuttavia, il provvedimento di perimetrazione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., trattandosi di acque che vengono erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, con nota in data 31 agosto 2020, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia di tre sorgenti - denominate *Raia Miniera, Fontanone e Fontanino* - ubicate in località *Grum* nel Comune di Graglia (BI), gestite dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell’acquedotto della Città di Biella, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell’Ambito n. 2, d’intesa con il gestore - committente

dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 2 dicembre 2020, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle tre captazioni da sorgente di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che le stesse aree risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*.

Le tre captazioni in esame sono ubicate nell'Alta Valle Elvo, a quote comprese tra 1.220 e 1.490 metri: le sorgenti *Raia Miniera* e *Fontanone* sono dislocate sul versante destro del rio della Lace, mentre la sorgente *Fontanino* è situata in località Grum.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, l'area è caratterizzata da estesi affioramenti di micascisti eclogitici della Zona Sesia-Lanzo, che caratterizzano il paesaggio per le forme aspre dei pendii, solo localmente addolciti dalla presenza di depositi glaciali e accumuli di paleo frane; le sorgenti sono localizzate in parte su roccia affiorante, in parte all'interno di accumuli di paleo frane e, in base all'ubicazione, sono così suddivise:

- sorgente *Raia Miniera* - particella catastale n. 19 del foglio di mappa n. 1 - quota 1.490 metri s.l.m.;
- sorgente *Fontanone* - particella catastale n. 20 del foglio di mappa n. 1 - quota 1.350 metri s.l.m.;
- sorgente *Fontanino* - particella catastale n. 36 del foglio di mappa n. 1 - quota 1.220 metri s.l.m..

Le tre sorgenti furono captate negli anni 1930 per alimentare un nuovo acquedotto (denominato "Acquedotto del Gnum") a servizio della Città di Biella e dei Comuni di Occhieppo inferiore e superiore; la scelta di tali fonti di alimentazione fu attuata considerando non solamente le disponibilità idriche, ma anche il contesto in cui si trovavano, ovvero in una valle dove non si aveva alcuna utilizzazione del territorio ad esclusione della limitata area immediatamente circostante l'alpe Gnum. Inizialmente erano previste anche altre captazioni oltre alle tre poi eseguite. In prossimità delle sorgenti vennero realizzati anche due raccoglitori, a valle delle sorgenti *Fontanone* e *Fontanino*, da dove parte la condotta di adduzione che, dopo aver attraversato con un ponte il torrente Elvo, si sviluppa prevalentemente sul fianco sinistro della valle giungendo, con un percorso di circa una decina di chilometri, a monte dell'abitato del Vandorno di Biella.

Negli acquiferi alimentanti le sorgenti la circolazione idrica avviene con modalità diverse, riconducibili alle seguenti casistiche:

- sorgenti *Raia Miniera* e *Fontanone*: la venuta a giorno è da collegare alle fasce di fratturazione del substrato e alle coltri detritiche sovrastanti la roccia ed alla loro intersezione con la superficie topografica e possono, pertanto, essere definite come *emergenze di fessura*; secondo la classificazione proposta da Civita (1972) rientrano nelle "*sorgenti per affioramento di falda libera (condizioni topografiche in cui la superficie libera interseca quella topografica)*";
- sorgente *Fontanino*: la circolazione idrica avviene all'interno di accumuli di paleo frana e l'emergenza avviene a contatto con i depositi glaciali a bassa permeabilità che determinano uno sbarramento all'acquifero; la sorgente può quindi essere definita come *emergenza di sbarramento* e secondo la classificazione di Civita (1972) è classificabile come "*sorgente per limite di permeabilità definito (formazione permeabile su formazione impermeabile)*".

L'opera di captazione della sorgente *Raia Miniera* (codice identificativo CORDAR-PPAAS: CBI 553), realizzata nel 1931, è situata sul fianco destro della valle del rio della Lace, ad una quota di una cinquantina di metri superiore al fondovalle; l'opera di presa è costituita da una galleria in roccia lunga 5-6 metri con antistante manufatto che contiene vasche di calma e di carico e relativi scarichi di fondo. La condotta di adduzione si sviluppa sul fianco destro della valle della Lace, giungendo ad un primo raccoglitore di modeste dimensioni e, successivamente, alla vasca dove confluiscono anche le acque della sorgente *Fontanone*.

Il bacino idrogeologico della sorgente interessa un settore del versante destro della valle della Lace, versante che culmina con il Pian del Turo e occupa una porzione della dorsale che dalla Colma di Mombarone si sviluppa verso Est, costituendo limite a meridione della valle del rio della Lace. Il bacino è caratterizzato da versanti molto acclivi con estese pareti rocciose e pietraie ed è drenato da rii temporanei, talora impostati lungo canaloni di valanga, che confluiscono nel rio della Lace, il cui fondovalle si trova poco più in basso rispetto alla sorgente; l'esposizione a settentrione ha favorito, a quote inferiori a 2000 metri, lo sviluppo di una diffusa copertura arbustiva (con ontano di montagna e rodoreto) cosicché le fasce detritiche risultano spesso celate dalla vegetazione. Non sono presenti significativi depositi morenici, che interessano invece più a Ovest il fondovalle principale ed i ripiani di alcuni circhi glaciali.

L'opera di captazione della sorgente *Fontanone* (codice identificativo CORDAR-PPAAS: CBI 554), realizzata nel 1931, è situata sul fianco destro della valle del rio della Lace, al piede di un versante caratterizzato da alte pareti rocciose; l'opera di presa risulta impostata entro una fascia rocciosa sporgente dal pendio e il manufatto si sviluppa maggiormente sul fronte, con accesso nella parte centrale che prospetta direttamente sulla vasca di carico. La condotta di adduzione recapita ad un manufatto situato poco a valle, dove confluiscono anche le acque della sorgente *Raia Miniera*. Stante la condizione di emergenza alla base di pareti rocciose, non è possibile definire un bacino idrografico in senso stretto; i versanti superiori giungono fino ad un'altitudine di 2000 metri con la culminazione del Truc del Buscajon, solcati da impluvi e canaloni, che confluiscono sia nel rio della Lace che direttamente nel torrente Elvo. La sorgente è ubicata in corrispondenza di un ampio displuvio che separa tali due direzioni di deflusso e l'emergenza avviene da una frattura della roccia alla base di alte pareti e dove il versante risulta di poco prominente in un'ampia dorsale.

L'opera di captazione della sorgente *Fontanino* (codice identificativo CORDAR-PPAAS: CBI 555), realizzata nel 1931, è situata sul versante in destra della valle del torrente Elvo, in un ambito boscato a Nord dell'Alpe Gnum; l'opera di presa è costituita da un ampio manufatto che racchiude una galleria che si sviluppa verso l'interno del versante per circa 10 metri, al cui fondo si diparte perpendicolarmente una seconda galleria di 14 metri di lunghezza; nel manufatto sono presenti vasche di sedimentazione e di carico, oltre che gli scarichi di fondo. La condotta di adduzione recapita ad un manufatto situato poco a valle, dove giungono anche le acque dal raccoglitore *Fontanone*, situato nel vallone della Lace, dove confluiscono anche le acque derivate dalle sorgenti *Raia Miniera* e *Fontanone*; dal raccoglitore *Fontanino* ha origine l'acquedotto dello Gnum, che si sviluppa fino a Biella.

Il bacino idrogeologico della sorgente interessa il versante che culmina con il Truc del Buscajon, limitato verso Sud dalla marcata incisione del rio Gnum, mentre verso Nord si hanno due impluvi minori, uno dei quali è un canalone di valanga; il bacino presenta versanti molto acclivi, con pareti rocciose nella parte superiore e pietraie in quella inferiore; poco a monte della sorgente si ha diminuzione di pendenza con brevi ripiani, in corrispondenza del settore sommitale dei depositi glaciali che bordano il fondovalle. Sulla base di tali considerazioni morfologiche il bacino idrogeologico della sorgente è assimilabile a quello idrografico.

Rispetto ai versanti che sovrastano le sorgenti *Raia Miniera* e *Fontanone*, qui si hanno condizioni geomorfologiche differenti, date da:

- tutto il versante, a partire dalla quota 1.700 metri e fino a 1.250 metri, risulta interessato da una deformazione gravitativa (paleo frana) con settore di accumulo caratterizzato da ammassi caotici di blocchi rocciosi a grandi dimensioni;
- a quota inferiore a 1.250 metri si hanno, invece, depositi glaciali, che costituiscono tutta la parte inferiore del fianco vallivo in destra del torrente Elvo e nella zona circostante l'alpe Gnum formano due archi morenici che a Nord-Ovest si addossano al versante, mentre verso Sud-Est sono stati troncati dalla successiva erosione idrica.

Nessuna sorgente è dotata di strumenti di misura di portata; in assenza di dati continuativi per un adeguato lasso di tempo, non si hanno elementi per la caratterizzazione dei regimi delle sorgenti (che sono permanenti) e per definirne il tempo di dimezzamento della portata massima e pertanto, ai sensi del punto 3.1.4 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006, queste emergenze sono state inserite nella classe di vulnerabilità intrinseca elevata (A). L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa, per una superficie di 3.000 metri quadrati ciascuna; considerando le particolari condizioni delle sorgenti *Raia Miniera* e *Fontanone*, che sono situate in un contesto di versanti molto acclivi con presenza di salti e pareti rocciose, la perimetrazione di tali zone dovrà essere adattata alla situazione morfologica del sito;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa delle captazioni, per una superficie complessiva di 126.000 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dai limiti delle zone di rispetto ristrette, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, per una superficie complessiva di 675.000 metri quadrati.

La superficie complessiva interessata dall'area di salvaguardia ammonta a 810.000 metri quadrati, con estensione di poco maggiore rispetto al bacino idrogeologico (pari a 774.000 metri quadrati).

Il bacino idrogeologico e l'area di salvaguardia interessano un territorio di alta montagna, dove l'unico centro di pericolo è rappresentato da un'area prativa utilizzata a pascolo a settentrione dell'alpe Gnum (mentre gli edifici costituenti l'alpeggio e anche l'eventuale concimaia risultano esterni all'area).

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*CORDAR spa BIELLA SERVIZI - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI IN LOCALITA' GNUM (GRAGLIA) A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DI BIELLA - elaborato 4 - AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Il Comune di Graglia (BI), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 5 agosto 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, considerata l'assenza di centri di pericolo significativi nel bacino di alimentazione delle sorgenti, ha ritenuto che non vi siano elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia delle suddette captazioni; è tuttavia necessaria la redazione e la comunicazione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, per le porzioni di aree a prevalente valenza prativa o pastorale ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia individuata.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - esaminati i dati storici analitici presenti presso il proprio archivio, con nota in data 15 ottobre 2020, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di ridefinizione presentata.

Nell'area di salvaguardia delle sorgenti in esame è presente un'area prativa interessata da pascolo stagionale e/o concimazione con letame; tuttavia, trovandosi in ambito montano, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per l'area di salvaguardia delle sorgenti in questione, caratterizzata dalla presenza di rocce affioranti e da una copertura prevalentemente arbustiva con la sola presenza di prati destinati al pascolo estivo. In questi contesti morfologici la gestione agricola delle zone di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante le sorgenti che, nel caso specifico, è stata classificata come medio-elevata e cautelativamente, in funzione del principio di precauzionalità, alla Classe A per quanto riguarda gestione agricola. I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica culturale.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 17 dicembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le tre sorgenti potabili - denominate *Raia Miniera*, *Fontanone* e *Fontanino* - ubicate in località *Grum* nel Comune di Graglia (BI), gestite dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto della Città di Biella, sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009 (successivamente aggiornato).

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque

destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività pastorali sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia delle sorgenti, Piano che, sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola dovrà, altresì, essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività pastorali insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la domanda, in data 15 giugno 2000, con la quale il Comune di Biella ha presentato alla Provincia di Biella l'istanza per il rinnovo in sanatoria della concessione prescritta dal R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. per poter continuare a derivare una portata massima istantanea e continua di 50 l/s d'acqua sotterranea da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del rio Lace, ubicate in Comune di Graglia (BI), per fornitura d'acqua a terzi per consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico generale, con restituzione dei reflui a mezzo di collettori consortili pubblici;

viste le note, in data 18 agosto 2010 e in data 21 agosto 2017, con le quali la Provincia di Biella ha autorizzato il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - nel frattempo subentrato di diritto ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del regolamento regionale 10/R/2003 nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'Autorità d'Ambito - alla continuazione provvisoria della derivazione d'acqua dalle stesse richiedendo, tuttavia, il provvedimento di perimetrazione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, trattandosi di acque che vengono erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 31 agosto 2020, con la quale ha convocato la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 invitando il Comune di Graglia (BI), l'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 5 agosto 2016;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 15 ottobre 2020 - prot. n. 0029419/20;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 2 dicembre 2020 - prot. n. 2176, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate *Raia Miniera, Fontanone e Fontanino* - ubicate in località *Grum* nel Comune di Graglia (BI), gestite dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto della Città di Biella, è definita come risulta nella planimetria "*CORDAR spa BIELLA SERVIZI - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI IN LOCALITA' GNUM (GRAGLIA) A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DI BIELLA - elaborato 4 - AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargata.

Per quanto concerne le attività pastorali che interessano l'area di salvaguardia delle sorgenti ricadenti, cautelativamente, in Classe A, all'interno delle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mentre nella zona di rispetto allargata è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002, e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro.

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Inoltre, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

- c. Il gestore delle tre sorgenti ubicate nel Comune di Graglia (BI), già utilizzate ad uso potabile e a servizio dell'acquedotto della Città di Biella - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assolute, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
 - alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Graglia, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI
IN LOCALITA' GNUM (GRAGLIA)
A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DI BIELLA

elaborato 4
AREE DI SALVAGUARDIA
Scala 1:2.000



Brunello Maffeo - geologo
Stefano Maffeo - geologo
2011 - 2012
STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO
Salita di Riva 3 13900 Biella. Tel/fax 01521931
maffeo@gn.it AS115_E

ACQUEDOTTO GNUM

- SORGENTI CAPTATE
CBI 553 RAIÀ MINIERA Quota 1.490 m
Coord. WGS 84 Nord 5050125 Est 414948
CBI 554 FONTANONE Quota 1.350 m
Coord. WGS 84 Nord 5050203 Est 415433
CBI 555 FONTANINO Quota 1.220 m
Coord. WGS 84 Nord 5050008 Est 416163
- ▣ MANUFATTO RACCOLTITORE

IDROGEOLOGIA

- ▭ Bacino idrogeologico
- ➔ Direzione di flusso acquifero

CENTRI DI PERICOLO

(Punto 6 Allegato A del Regolamento Regionale 11.12.2006 N. 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano")

- 1 ATTIVITA' AGRICOLE E DI VERDE PUBBLICO
▨ A2 Stabulazione aree esterne (Pascolo libero mesi estivi)
- ▣ Edificio rurale (deposito) non utilizzato

AREE DI SALVAGUARDIA E RIFERIMENTI CATASTALI

- ▨ Zona di tutela assoluta - ZTA (9.000 mq)
Comune di GRAGLIA - FOGLIO 1
PARTICELLE 19 (P) - 20 (P) - 21 (P) - 25 (P) - 35 - 36
- ▨ Zona di rispetto ristretta - ZRR (126.000 mq)
Comune di GRAGLIA - FOGLIO 1
PARTICELLE 19 (P) - 20 (P) - 21 (P) - 22 (P) - 23 - 24 (P) - 25 (P)
- ▨ Zona di rispetto allargata - ZRA (675.000 mq)
Comune di GRAGLIA - FOGLIO 1
PARTICELLE 19 (P) - 20 (P) - 21 (P) - 22 (P) - 28 (P) - 29 (P) - 30 (P)

(P) = posizione di particella

